



ISTITUTO COMPRENSIVO “FALCONE e BORSELLINO”

Ascoli Piceno - Appignano del Tronto - Castorano - Colli del Tronto - Offida

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado – tel. 0736/813826 fax 0736/814398

Codice Fiscale 92033390441 url:<http://icfalconeeborsellino.edu.it>

E. Mail apic82100r@istruzione.it - E Mail p.e.c.: apic82100r@pec.istruzione.it

63100 Ascoli Piceno - Via Monte Catria n. 34

Prot. n. 11397/IV

Ascoli Piceno, lì 03/10/2025

Ai genitori degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di grado

Ai Docenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado

I.C. FALCONE E BORSELLINO

Alla Bachecca on line

Oggetto: Validità anno scolastico: monte ore assenze e deroghe – frequenza minima per la validità dell’anno scolastico 2025 – 2026

VISTO il DPR n. 122 del 22 giugno 2009 art. 14 c. 7 che recita “[...] *ai fini della validità dell’anno scolastico [...] per poter procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato*”;

VISTO l’art. 5 del D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 1, il quale recita: “*Ai fini della validità dell’anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie all’inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe*”;

VISTO l’art. 5 del D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 2, il quale recita: “*Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.*”;

VISTO l’art. 5 del D. Lgs 62 del 13 aprile 2017 comma 3, il quale recita: “*Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale del primo ciclo di istruzione*”.

VISTA la Circolare MIUR n. 20 prot. n. 1483 del 4.3.2011 di pari oggetto; **PRESO ATTO** dell’introduzione dell’art. 12 della Legge 159/23, che modifica la vigilanza sull’obbligo di istruzione, che ha comportato che la validazione dell’anno scolastico trovi applicazione per tutti gli alunni della scuola del I ciclo: secondaria e primaria;

VISTO l’art. 12 della Legge n. 159/23 del 15.11.2023 di conversione del Decreto Legge n.123/2023 “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” sostituisce l’art.114 (Vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione) del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e che riporta ai comma 4-5”

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

4. Il Dirigente scolastico verifica la frequenza degli alunni soggetti all'obbligo di istruzione, individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi. Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il Dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi. 5. In caso di violazione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale se la persona responsabile dell'adempimento dell'obbligo, previamente ammonita, non provi di procurare altrimenti l'istruzione degli obbligati o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione o non ve lo presenti entro una settimana dall'ammonizione. Parimenti il sindaco procede ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui al comma 4";

RICHIAMATA

la circolare del 14 marzo 2024 recante ad oggetto "D.L. n. 123 del 15 settembre 2023 'DECRETO CAIVANO' obbligo scolastico e assenze alunni *INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE ED AL PERSONALE SCOLASTICO VIGILANZA SULL'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA*";

**VISTI
CONSIDERATO**

i percorsi di studio di questo Istituto Scolastico;
che per la determinazione del limite minimo di presenze deve essere considerato il monte ore annuale delle lezioni;

SI INFORMA

che al fine di procedere alla valutazione finale di ogni studente frequentante la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado è richiesta la frequenza di **almeno tre quarti** dell'orario annuale personalizzato.

Si ricorda il limite massimo di ore di assenza consentito, nel quadro dell'orario annuale personalizzato, ai fini della validità dell'anno scolastico **2025-2026**, è fissato nella seguente tabella:

Scuola	N. ore settimanali	Monte ore annuale	Numero ore minimo di presenza – 75%	Numero ore massimo di assenza – 25%
Primaria	27	891 (27 x 33)	668,25	222,75
	29	957 (29 x 33)	717,75	239,25
	40 (tempo pieno)	1.320 (40 x 33)	990	330
Secondaria I grado	30 (tempo normale)	990 (30 x 33)	743	247,5
Secondaria I grado	33 (indirizzo Musicale)	1.089 (33 x 33)	816	272,25

Scuola Primaria: Tempo Scuola 27 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 891 ore (27 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto

orario annuale personalizzato obbligatorio e **ammonta a 668,25 ore**. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 222,75 ore.

Scuola Primaria: Tempo Scuola 29 ore (Tempo Normale)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 957 ore (29 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e **ammonta a 717,75 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva. Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari a $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 239,25 ore.**

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 222,75 ore, per il tempo scuola di 27 ore settimanali e 239 ore per il tempo scuola di 29 ore settimanali

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Primaria: Tempo Scuola 40 ore (Tempo Pieno)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.320 ore (40 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e **ammonta a 990 ore.**

Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 330 ore

IN SINTESI: il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva.

Scuola Secondaria primo grado: tempo scuola 30 ore

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 990 ore (30 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a $\frac{3}{4}$ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 743 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad $\frac{1}{4}$ del monte ore annuale, cioè 247,5 ore

Scuola Secondaria I grado: tempo scuola 33 ore (Percorso INDIRIZZO MUSICALE)

Il monte ore annuale per TUTTI gli alunni è di 1.089 ore (33 ore settimanali moltiplicate per 33 settimane di scuola).

Il minimo delle ore di presenza a scuola per assicurare la validità dell'anno scolastico è pari a ¾ del suddetto orario annuale personalizzato obbligatorio e ammonta a 816 ore. Al di sotto di tale limite l'alunno non può essere ammesso alla classe successiva.

Il limite massimo di assenze, come riportato in tabella, è pari ad ¼ del monte ore annuale, cioè 272, 25 ore.

I Docenti effettuano un riscontro della presenza degli alunni per la successiva rendicontazione delle assenze:

il docente prevalente/coordinatore di classe **verifica periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno** in modo da poter fornire un'informazione preventiva alle famiglie quando la quantità oraria di assenze accumulate rappresenta un rischio per la validità dell'anno scolastico.

Costituisce assolvimento dell'informativa ai genitori la possibilità che hanno questi ultimi di verificare la situazione relativa alle assenze dei propri figli sul **Registro Elettronico**.

Si precisa che il calcolo viene effettuato a partire dal **15 Settembre 2025** (data di inizio delle lezioni dell'A.S. 2025-2026) al **06 Giugno 2026** (data di termine delle lezioni per la Scuola Primaria e Secondaria di I grado).

Non sono considerate nel numero delle ore di assenza:

1. La partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel PTOF)
2. L'assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza
3. Quanto stabilito in deroga dal Collegio dei docenti (scorporato dal monte ore totale delle assenze).

DEROGHE al limite delle assenze inserite nel Regolamento di Valutazione allegato al PTOF (2022-2025) deliberato dagli OO.CC.

Ad integrazione del documento deliberato dal Collegio dei docenti del 19 maggio 2023, la scuola stabilisce le seguenti motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:

- alunni con disabilità certificata;
- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate adeguatamente documentate;
- gravi motivi di famiglia di cui è stata informata la Dirigenza;
- grave disagio socio-culturale certificato dai servizi sociali;
- alunni stranieri inseriti a scuola ad anno scolastico iniziato o che devono recarsi, nel corso dell'anno, nei loro paesi di origine per inderogabili motivi di famiglia (per 30 giorni);
- rientro nel Paese di origine per motivi legali e/o familiari;
- stato di alunni nomadi e/o giostrai;
- motivi sportivi, artistici, musicali, coreutici o di studio debitamente richiesti e certificati dall'ente di appartenenza o organizzatore;
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno festivo;
- ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale;
- quarantena/isolamento domiciliare (su comunicazione del Dipartimento di Prevenzione);
- raggiunti limiti di età: se l'alunno ha compiuto i 13 anni e frequenta la prima, 14 anni e frequenta la seconda, 15 anni e frequenta la terza (considerando come data il 30 aprile dell'a.s. in corso)

Firmato digitalmente da MONICA GRABIOLI

Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo. Di tale accertamento e dell'eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del Consiglio di classe.

Tali deroghe sono possibili a condizione, comunque, che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Tenuto conto delle deroghe previste, la mancata frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, comporta – pertanto - la non validità dell'anno scolastico, con la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

La normativa vigente prevede quindi che in presenza di motivate deroghe per casi eccezionali e congruamente motivati si proceda alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o agli Esami di Stato “purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione.”

Art.11 del Decreto legislativo n. 59 del 2004 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53”, richiamando però l’attenzione dei genitori su quanto riportato al comma 2 e 3 dell’art. 11 “2. Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del Collegio Docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruentemente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al Consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione. 3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile procedere alla valutazione, il Consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio Docenti, la non validità dell’anno scolastico e delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale di primo ciclo”.

Non è superfluo ricordare che le richieste da parte delle famiglie di ingressi posticipati e di uscite anticipate avranno incidenza nel calcolo della percentuale delle presenze effettivamente accertate.

Si segnala, inoltre, la necessità di dare, con periodicità mensile e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, informazioni puntuali ad ogni studente della scuola primaria e secondaria di I grado ed alla sua famiglia perché sia loro possibile avere aggiornata conoscenza della quantità oraria di assenze accumulate.

Pertanto, i docenti coordinatori avranno cura di comunicare tempestivamente al Dirigente Scolastico le notizie circa eventuale frequenza irregolare di alunni (assenze numerose, ingressi posticipati, uscite anticipate), per poter segnalare alle famiglie l'andamento della frequenza scolastica (attraverso i consueti canali: mail istituzionale, comunicazioni individuali - fonogramma, RE).

Il mancato conseguimento delle ore minime di frequenza comporta l'ESCLUSIONE dallo scrutinio finale e la NON AMMISSIONE alla classe successiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Monica Grabioli